

N. 2055/15 R.G.



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO**

riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

dott.	Marcello D'Amico	Presidente
dott.ssa	Luisa Bettio	Giudice est.
dott.	Fabio Massimo Saga	Giudice

nel procedimento ex art. 98 L.F. di opposizione dello stato passivo promosso da Cassa di Risparmio [redacted] s.p.a. nei confronti del Fallimento [redacted] s.r.l. in liquidazione ha emesso il seguente:

**DECRETO**

Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento [redacted] s.r.l. in liquidazione nella parte in cui non era stato ammesso parte del credito richiesto e non era stato riconosciuto il privilegio indicato.

Precisava di aver chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento opposto per complessivi € 1032637,00 in via ipotecaria ed € 539205,02 in via chirografaria in forza di due decreti ingiuntivi e di rapporti bancari intercorsi tra le parti secondo il dettaglio di seguito indicato:

- A. in relazione al D.I. n. 378/2012: € 673818,58 in via ipotecaria per capitale, € 4238,12 in via ipotecaria quali spese liquidate nel D.I., € 39728,53 in via ipotecaria quali interessi maturati ex art. 2855 c.c., € 27462,78 in via chirografaria quali interessi dal 01.01.12 al 20.03.13;
- B. in relazione al D.I. n. 377/2012: € 293834,21 in via ipotecaria per capitale, € 3237,52 in via ipotecaria quali spese liquidate nel D.I., € 9450,80 in via ipotecaria quali interessi maturati

ex art. 2855 c.c. € 8329,24 in via ipotecaria quali ulteriori interessi, € 6532,98 ed € 6253,21 in via chirografaria quali ulteriori interessi;

C. in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 36467 Rep., n. 7895 Racc. del 04.12.2006 complessivi € 498956,05 in via chirografaria di cui € 202458,12 per rate scadute ed impagate, € 29300,50 per interessi di mora sull'arretrato ed € 267197,43 per capitale residuo (cfr. domanda di ammissione al passivo: doc. 1 fascicolo parte opponente).

Rilevava, in particolare, che il G.D. aveva escluso parte del credito oggetto della domanda di ammissione in quanto derivante da due decreti ingiuntivi privi della dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. alla data di deposito della domanda di concordato preventivo alla cui procedura è poi seguito il fallimento di cui si tratta. Tale organo della procedura, in particolare, aveva evidenziato che, in virtù del principio di consecuzione delle procedure ed in considerazione dello stato di insolvenza in cui già versava la società [REDACTED] alla data del deposito del ricorso per concordato preventivo, si dovevano ritenere detti titoli e le successive conseguenti iscrizioni ipotecarie inopponibili alla procedura in ossequio al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. e degli artt. 169 e 45 L. Fall. . Lo stesso aveva, inoltre, escluso anche un'ulteriore parte del credito richiesto in quanto afferente a [REDACTED] ed altri oneri illegittimi come meglio specificato nel provvedimento del G.D. cui si rimanda (cfr. doc. 2: fascicolo parte opponente) .

Contestava, in primo luogo, l'applicabilità al caso in esame del principio di consecuzione delle procedure in quanto la domanda di concordato preventivo non implica necessariamente l'apertura di una procedura concorsuale e l'omessa ammissione alla procedura di concordato arresterebbe il potenziale legame tra le procedure con conseguente irrilevanza dell'intervento della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. prima del deposito della domanda di concordato in relazione al titolo sul quale la domanda si fonda. Evidenziava, inoltre, il diverso carattere della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare, la prima implicante un accertamento di natura

amministrativa e la seconda di natura costitutiva, tale per cui si dovrebbe ritenere l'irrelevanza della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. prima dell'instaurazione del concordato anche secondo la logica della consecuzione delle procedure. Contestava, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza costitutiva di tale dichiarazione ed evidenziava che detta attestazione non poteva considerarsi rientrante nelle formalità alle quali si riferisce l'art. 45 L. Fall. Rappresentava, in ogni caso, che l'espressione contenuta nell'art. 169 L. Fall., che richiama l'applicabilità al concordato anche dell'art. 45 L. Fall., relativa alla "*presentazione della domanda di concordato*" doveva ritenersi frutto di un mancato coordinamento con le altre disposizioni della disciplina concordataria e che si doveva aver riguardo al momento di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese come riportato negli artt. 168 e 69 L. Fall. e non al momento del deposito della stessa in cancelleria.

Con riferimento, poi, all'esclusione degli importi per [REDACTED], interessi e spese liquidate nei decreti ingiuntivi, rilevava che anche dall'esame della documentazione prodotta emergeva la correttezza di tali addebiti.

Contestava, inoltre, l'esclusione del privilegio ipotecario oltre che della somma capitale indicata nei D.I. di cui si tratta, anche degli interessi di mora indicati in detti titoli in quanto si dovrebbe ritenere applicabile agli stessi il disposto di cui all'art. 2855, co. 3 c.c..

Eccepiva, infine, l'errata esclusione degli interessi di mora con riferimento al credito ammesso derivante dal contratto di mutuo fondiario n. 36467 in quanto nel piano di ammortamento aggiornato si specificava che detti interessi non erano stati quantificati con riferimento alle rate di interessi e precisava che ai sensi dell'art. 5 di detto contratto si prevedeva che ogni somma dovuta e non pagata avrebbe prodotto interessi di mora dal giorno della scadenza a carico della parte mutuataria.

Chiedeva, pertanto, in via principale l'ammissione al passivo per € 1032637,00 in via ipotecaria e per € 539205,02 in via chirografaria ed, in via subordinata, nell'ipotesi di esclusione del

privilegio ex art. 2855 sugli interessi indicati nei D.I., l'ammissione al passivo per € 975128,50 in via ipotecaria e per € 596713,59 in via chirografaria.

Il fallimento si costituiva contestando i motivi di opposizione. In particolare richiamava il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale con riferimento al decreto ingiuntivo la formazione del giudicato esterno avviene solo mediante l'apposizione del visto di esecutività di cui all'art. 647 c.p.c. . Evidenziava, inoltre, che il disposto dell'art. 45 L. Fall. richiamato dall'art. 169 L. Fall. in tema di concordato preventivo doveva ritenersi applicabile con effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concordato. Rilevava, altresì, l'applicabilità del principio della consecuzione tra le procedure con particolare riferimento alle ipotesi, come quella in esame, nelle quali già all'epoca della presentazione della domanda di concordato preventivo il debitore versava in uno stato di insolvenza analogo a quello idoneo a provocare una pronuncia di fallimento, procedura nella quale il concordato è sfociato evidenziando dei chiari indizi in base ai quali si poteva ritenere la sussistenza *ab origine* di detto stato di insolvenza. Rappresentava, quindi, che il principio di inopponibilità al fallimento di un D.I. privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. apposta in data anteriore a quest'ultimo doveva, in virtù del suddetto principio di consecuzione delle procedure, parimenti applicarsi al concordato qualora fosse sfociato nella procedura fallimentare.

Contestava, altresì, il rilievo mosso da controparte per il quale l'art. 169 L. Fall., nel richiamare l'applicabilità al concordato anche dell'art. 45 L. Fall., doveva ritenersi rispettato qualora la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. fosse stata apposta nella medesima data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato evidenziando che a detta interpretazione osta anche lo stesso tenore letterale della norma ove si fa riferimento alla "*data di presentazione della domanda*" e rilevando che, comunque, anche avallando la tesi avversaria, non sussisterebbe alcun principio per ritenere preventiva la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. apposta lo stesso giorno dell'iscrizione rispetto a detta ultima formalità .

Quanto, poi, all'esclusione del credito relativo all'applicazione di C.M.S. ed altri oneri illegittimi in relazione ai due contratti di conto corrente rispetto ai quali l'opponente aveva ottenuto i sopra citati D.I., rappresentava che dalla documentazione prodotta emergeva la nullità delle clausole che prevedevano l'applicazione delle C.M.S. sia poiché prive di causa, sia per indeterminazione dell'oggetto.

Contestava, anche, la richiesta di riconoscimento degli interessi successivi alla data di presentazione della domanda di concordato sempre in virtù del principio di consecuzione delle procedure.

Con riferimento agli interessi sulle rate insolute del rapporto di mutuo, rilevava l'illegittimità degli stessi in quanto anatocistici poiché calcolati sull'intera rata comprensiva anche di una quota parte di interessi.

Rilevava, infine, ferma restando la dedotta inopponibilità al fallimento delle iscrizioni ipotecarie in ragione dell'inopponibilità dei D.I. sui quali si fondano, dei vizi formali delle stesse carenti di alcune delle indicazioni previste dall'art. 2855 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il ricorso è solo parzialmente fondato per i motivi che si vanno a precisare.

Appare opportuno rilevare che la questione giuridica principale afferente l'esaminata opposizione è relativa all'estensibilità o meno del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di necessità dell'apposizione della dichiarazione ex art. 647 c.p.c. in un decreto ingiuntivo prima della data di emissione della sentenza di fallimento ai fini dell'opponibilità di detto titolo alla procedura di concordato preventivo qualora sfoci nella procedura fallimentare in virtù del principio della consecuzione tra le procedure. Va ricordato l'orientamento maggioritario e negli ultimi anni costante della giurisprudenza di legittimità per il quale il decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è opponibile al fallimento attesa la valenza giuridica dell'attività di accertamento svolta in tale sede dal giudice, l'unica idonea a munire il

titolo di valenza di cosa giudicata formale e sostanziale e di renderlo opponibile al fallimento: *"In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall."* (cfr. Cass. Civ. n. 1650 del 27/01/2014, Cass. Civ. n. 2112 del 31/01/2014 e nello stesso senso Cass. Civ. n. 16215 del 31/07/2015). La giurisprudenza di legittimità, infatti, in tali pronunce ha ben specificato che la funzione devoluta al giudice dall'art. 647 c.p.c. è molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 disp. att. c.p.c. sulla mancata proposizione di una impugnazione ordinaria nei termini di legge e dall'art. 153 disp. att. c.p.c. sulla verifica che *"la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto"*. Se ne differenzia, infatti, per il compimento di una attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che nel processo a cognizione ordinaria avrebbe luogo come primo atto del giudice e nel processo d'ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice. La conoscenza del decreto da parte dell'ingiunto non rappresenta perciò una condicio juris che può essere accertata al di fuori del processo d'ingiunzione, eventualmente anche dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, ma costituisce l'oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone all'interno del procedimento d'ingiunzione e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata

opposizione. Di conseguenza il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, ne' può più acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito va accertato nel concorso dei creditori secondo la procedura prevista dalla Legge Fallimentare per l'accertamento del passivo.

Ciò posto, va rilevato che lo stesso opponente allega che prima dell'apertura della procedura fallimentare di cui si tratta era stata instaurata una procedura di concordato preventivo poi dichiarato inammissibile ex art. 162 L. Fall. come risulta anche dalla documentazione in atti (cfr. sentenza di fallimento : doc. 4 fascicolo parte opponente). Sul punto l'opponente ha eccepito che non sarebbe applicabile il principio di consecuzione delle procedure in ipotesi di dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo. Invero, in proposito, si è già espressa la Suprema Corte con una pronuncia condivisa dal presente Collegio in base alla quale la "chiave" dell'applicabilità del principio della consecuzione delle procedure in detta ipotesi risiede non tanto nell'avvenuta ammissione o meno al concordato dopo la presentazione della relativa domanda quanto, piuttosto, nella sussistenza *ab origine*, quindi fin dalla presentazione della domanda di concordato, di quello stato di insolvenza che comunque avrebbe dato luogo al fallimento. In dette ipotesi si verifica, quindi, a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della presentazione della predetta domanda: *"Ne deriva che, qualora, a seguito di una verifica a posteriori venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come*

comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure." (cfr. Cass. Civ. n. 18437 del 06.08.2010). Va evidenziato che nel caso in esame emerge per tabulas che alla data di presentazione della domanda di concordato sussistesse già quello stato d'insolvenza idoneo a provocare una declaratoria di fallimento alla luce di diversi indici ovvero:

- il breve lasso di tempo trascorso tra il deposito della domanda di concordato (avvenuto in data 13.10.2014) ed il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, in totale meno di sei mesi;
- alla procedura di concordataria (n. 14/2014) erano state riunite due istanze di fallimento (cfr. doc. 3 e 4: fascicolo parte opposta) depositate da ██████████ S.p.a. in data 7.8.2014 (n. 126/2014 R.G.N.C.) e da ██████████ S.r.l. in data 15.9.2014 (n. 169/2014 R.G.N.C.);
- alla data di deposito della domanda di concordato preventivo erano preesistenti numerosi decreti ingiuntivi emessi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 c.p.c. (cfr. doc. n. 5, 6, 7 e 8: fascicolo parte opposta);
- alla data di deposito della domanda di concordato preventivo risultavano iscritte numerose ipoteche giudiziali per importi ingenti nei confronti della ██████████ S.r.l. sugli immobili di sua proprietà (cfr. doc. n. 9, 10, 11, 12, 13 e 14: fascicolo parte opposta);
- dall'ultimo bilancio depositato dalla ██████████ S.r.l. in liquidazione, chiuso al 31.12.2013, risulta una perdita d'esercizio pari a 674.958,00 euro, interamente "riportata a nuovo" e un patrimonio netto negativo di 564.808,00 euro (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte opposta);
- la società ██████████ S.r.l. aveva già cessato la propria attività prima della presentazione della domanda di concordato, essendo stata posta in liquidazione con verbale dell'8.7.2014 (cfr. doc. n. 16: fascicolo parte opposta).



della dichiarazione di cui all'art. 647 c.p.c. sopra esposto in virtù della diversa natura delle due procedure e dell'incompatibilità di tale meccanismo con alcune previsioni del concordato, va precisato che la stessa non sembra cogliere nel segno. In proposito va osservato che anche la giurisprudenza dallo stesso citata a sostegno dell'eccezione esperita afferisce ad un caso concreto diverso ove si analizzava la posizione di un debitore rimasto *in bonis* all'epoca dell'instaurazione della procedura di concordato: *"un simile trattamento (ovvero il mantenimento di un privilegio ipotecario in virtù di un D.I. non ancora definitivo in quanto sub iudice) appare a questo collegio condivisibile, in quanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutorietà apposta in epoca anteriore all'inizio della procedura (si veda in questo senso ex multis Cass. 31.1.2014 n. 2112) trova giustificazione in funzione dell'insinuazione al passivo fallimentare del relativo credito e si fonda sulla non opponibilità alla massa dei creditori di un credito e della relativa iscrizione ipotecaria che non abbia acquisito il crisma del giudicato in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ma non può estendersi in ambito concordatario, dove il debitore rimane in bonis e deve giocoforza far fronte ai titoli di prelazione legittimamente acquisiti nei suoi confronti, a prescindere dalla loro definitività alla data dell'avvio della procedura"* (cfr. pag. 7 sentenza Tribunale di Forlì del 19.12.14). In sostanza nel caso in esame, proprio in virtù degli indici sopra analizzati, si deve ritenere che l'odierna fallita fosse in stato di decozione all'epoca di apertura del concordato, poiché si trovava nel medesimo stato di insolvenza che poco dopo avrebbe comportato la declaratoria di fallimento, circostanza che, del resto, è proprio il presupposto per l'applicazione del principio della consecuzione delle procedure sopra citato. Ne consegue l'inopponibilità al fallimento dei decreti ingiuntivi n. 378/2012 e n. 377/2012 (cfr. doc. 5 e 13: fascicolo parte opposta) e delle relative iscrizioni ipotecarie in quanto basate su titoli non opponibili al fallimento con conseguente conferma sul punto del provvedimento del G.D. ed il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario sulle somme già ammesse per tali titoli.

Passando, quindi, all'esclusione di € 96899,95 relativa a CMS ed altri oneri ritenuti illegittimi, va rilevata la genericità dell'eccezione svolta dall'opponente che si è limitata, oltre a ribadire l'opponibilità dei decreti ingiuntivi alla procedura, principio già escluso dal Collegio, a rappresentare di aver prodotto tutta la documentazione dimessa nelle fasi monitorie senza alcuna specifica allegazione in ordine ai singoli documenti ed al loro contenuto che legittimerebbero gli addebiti di cui si tratta (cfr. pag. 26 e 27 ricorso introduttivo). Va ricordato che in detto procedimento l'opponente, creditore in senso sostanziale, ha uno specifico onere probatorio ed allegatorio non certo rispettato in questo caso e ciò sarebbe sufficiente per il rigetto dell'eccezione che deve considerarsi infondata in quanto totalmente generica. Va, in ogni caso, rilevato, *ad abundantiam*, che comunque nei contratti di conto corrente prodotti la formulazione della clausola che prevede le C.M.S. non rispecchia i requisiti di determinatezza necessari ai fini della validità della stessa essendo indicata con precisione solo la relativa aliquota senza nessuna specificazione della base imponibile e delle modalità di calcolo (cfr. doc. 21 e 48: fascicolo parte opponente). In proposito va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza condiviso dal presente Collegio, per il quale la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto per essere valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in *Juris Data*; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in *Giurisprudenza locale - Abruzzo 2010*; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in *Foro It.* 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in *Juris Data*; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in *Corti calabresi (Le)* 2007, 1, II, 216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in *Giur. merito* 2004, 283); più in particolare, è stato precisato che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, che la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in *Il Caso.it*, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in *Il Caso.it*, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in *Guida al diritto* 2008, 39, 78; Tribunale

Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in Foro Padano, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in Banca Borsa Tit. Cred. 2007, 2, II, 204). Ne consegue la palese nullità di dette clausole per indeterminatezza dell'oggetto e la conferma del provvedimento del G.D. *in parte qua*.

Con riferimento, infine, alla doglianza relativa all'illegittima esclusione di € 9308,75 relativi agli interessi calcolati sulle rate del mutuo fondiario non pagate perché anatocistici (cfr. doc. 18 fascicolo parte opponente) va rilevato quanto segue. Parte opponente ha eccepito che detti interessi non sarebbero stati calcolati anche sulla quota parte della rate costituita da interessi. Ad ogni modo, anche l'applicazione di interessi di mora sugli interessi corrispettivi, in presenza di determinate condizioni, non va ritenuta illegittima come precisato anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Infatti, l'art. 32 della delibera CICR 09.02.2000 consente per i mutui bancari la produzione dell'anatocismo, ovvero di interessi moratori sulla quota di interessi corrispettivi compresa nella rate scadute, in caso di inadempimento del mutuatario all'obbligo di restituzione delle singole rate purché sia stato contrattualmente stabilito (cfr. Cass. Civ. n. 11400 del 22.05.2014 e Tribunale di Torino del 17.09.14). Nel caso in esame le parti avevano effettivamente previsto l'applicazione di interessi di mora in caso del mancato pagamento da parte del mutuatario su qualsiasi somma derivante dal contratto (cfr. art. 5 contratto di mutuo: doc. 18 fascicolo parte opponente), quindi anche sulla quota parte della rata composta da interessi compensativi, sicché sotto tale profilo detta doglianza appare fondata. Ne consegue l'ammissione al passivo a titolo chirografario dell'ulteriore somma rispetto a quanto già ammesso di € 9308,75.

In conclusione, va rilevato che tutte le altre doglianze svolte dall'opponente devono ritenersi assorbite nella precedente statuizione in ordine all'applicabilità nel caso in esame del principio di consecuzione delle procedure e del principio di inopponibilità di un D.I. privo della dichiarazione di cui all'art. 647 c.p.c. e, di conseguenza, non verranno esaminate.

Quanto alle spese legali, attesa la parziale, seppur minima, soccombenza reciproca (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 3438 del 22.02.16) e l'assoluta novità della questione relativa all'applicabilità

del principio giurisprudenziale di inopponibilità alla procedura di un D.I. privo della dichiarazione di cui all'art. 647 c.p.c. anche in ambito di concordato preventivo poi sfociato nella procedura fallimentare, le stesse vanno compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c. .

P.Q.M.

1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, ammette Cassa di Risparmio [redacted] s.p.a. al passivo del Fallimento [redacted] s.r.l. in liquidazione per la somma ulteriore, rispetto a quanto già precedentemente ammesso, di € 9308,75 in via chirografaria, relativa al credito derivante interessi sulle rate non pagate del mutuo fondiario n. 36467 Rep., n. 7895 Racc. del 04.12.2006;
2. spese compensate .

Rovigo, 02.05.16

Giudice est.  
Luisa Bertio



Il Presidente  
Marcello D'Amico



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo, il 04/05/16

CANCELLIERE  
MILANO BARRERO

